

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA
COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA DEL DIABETE,
DELL'OBESITÀ E DEI NCDS

TRA

L'intergruppo Parlamentare Obesità, diabete, malattie croniche non trasmissibili (di seguito anche "Intergruppo") nella persona del Presidente Senatrice Daniela Sbroliini

L'Intergruppo Parlamentare per la prevenzione delle emergenze e l'assistenza sanitaria nelle aree interne (di seguito anche "Intergruppo ") nella persona nel presidente Sen. Guido Quintino Liris

E

L'Unione Nazionale Chinesiologi (di seguito anche "UNC") nella persona del Presidente Dott. Giorgio Berloffia

E

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di ~~Fisioterapia~~ Fisioterapista (di seguito anche "FNOFF") nella persona del Presidente Dott. Piero Ferrante

E

L'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici(di seguito anche "ANIAD") nella persona del Presidente Dott. Marcello Grussu

Di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

a) Nei Paesi industrializzati la sedentarietà è divenuta il secondo più importante fattore di rischio per la salute, dopo il fumo di tabacco. Esiste una stretta relazione tra l'inattività fisica e le patologie cronic-degenerative, che rappresentano circa il 75 per cento delle cause di mortalità nei Paesi industrializzati. Gli effetti positivi dell'attività fisica sulla patologia cronica non trasmissibile, da quella cardiovascolare, al diabete, all'obesità, alla osteoporosi e ad alcune patologie neoplastiche quali il cancro del colon e della mammella, sono solidamente documentati in diversi studi internazionali. Al riguardo appare opportuno evidenziare le «Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report 2008 – U.S. Department of Health and Human Services», pubblicate nel maggio del 2008, che rivoluzionando la letteratura internazionale in materia, riassumono le principali evidenze sull'efficacia dell'esercizio fisico nelle diverse condizioni patologiche e forniscono le indicazioni per l'uso corretto di questo nuovo strumento nella pratica clinica. L'attività fisica appare, pertanto, un efficace strumento di prevenzione e come tale rientra nella strategia di intervento nei confronti di persone sane o affette da svariate patologie, al punto che l'esercizio fisico dovrebbe essere inserito nel normale iter terapeutico per il trattamento di diverse patologie. Tuttavia, questa

tipologia di intervento appare ancora largamente sottovalutata in ambito di Sistema sanitario nazionale.

b) Gli Intergruppi sono stati costituiti in seno alla XIX Legislatura, quale spazio di dialogo e confronto parlamentare permanente e bipartisan sui temi dell'Obesità, del diabete e dei NCDs e con particolare attenzione alle aree interne

c) L'Intergruppo è formato da Deputati e Senatori eletti nella XIX legislatura che, in modo coordinato, s'impegnano per dare impulso e concretezza, attraverso gli strumenti legislativi a disposizione degli organismi parlamentari, alle istanze provenienti da tutti i soggetti operanti nel mondo dei NCDs, intervenendo, con Particolare proattività, su tutti quei determinanti e fattori di rischio che possano ridurre la prevalenza e di definire principi e criteri generali al fine di introdurre una strategia complessiva relativamente alla «prescrizione dell'esercizio fisico».

d) L'Unione Nazionale Chinesiologi (U.N.C.), legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 - Reg. Pers. Giuridiche di Cuneo N. 347/2009, inserita negli elenchi tenuti dal Ministero dell'Impresa e del Made in Italy (MIMIT) e dal Ministero di giustizia, è l'associazione professionale che raggruppa oltre 2000 laureati in Scienze Motorie e/o diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica. E' stata costituita con atto pubblico nel 1962 ed ha lo scopo di promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività degli iscritti nella loro professionalità. L'UNC tutela tutte le attività del chinesiologo che riguardano il movimento umano razionale attivo ad indirizzo educativo (ed.fisica nelle scuole), preventivo (ginnastica posturale, di mantenimento, terza età, fitness, ecc.), formativo (ginnastica per bambini, giovani, ecc.), ricreativo (ginnastica con musica, animazione, giochi, ecc.), sportivo (preparazione atletica, allenamenti, ecc.), adattato e compensativo.

e) La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria dei Fisioterapisti- FNOFI è un ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. La Federazione è istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Settembre 2022 N.183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2022, con entrata in vigore il 15 dicembre 2022, in applicazione delle disposizioni agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, nr. 233 e delle successive modificazioni. La Federazione riunisce gli Ordini territoriali e ne assume la rappresentanza presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali. La Legge attribuisce alla Federazione nazionale compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. La Federazione è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute.

f) L'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici -ANIAD è un'associazione di volontariato senza fini di lucro, apertita, apolitica, che si propone la diffusione di una sana cultura dell'attività fisica e dello sport fra le persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2, al fine di migliorare il livello di consapevolezza e di educazione terapeutica, contribuire al pieno inserimento sociale delle stesse, al raggiungimento di un accettabile compenso glico-metabolico ed alla prevenzione delle complicanze croniche

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente protocollo d'intesa o agli allegati senza accordo scritto tra le Parti.

ART. 2 Finalità ed oggetto dell'accordo

Le Parti, con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i termini di successivi accordi esecutivi, nell'ambito di un programma di cooperazione finalizzato all'elaborazione ed all'avvio di progetti specifici, che diano ampia attenzione e applicazione all'importanza di introdurre l'esercizio fisico come strumento di prevenzione e di mantenimento di abilità, anche dopo un percorso di riabilitazione all'interno del Sistema sanitario nazionale; gli interventi di prevenzione che mirano alla promozione dell'attività motoria e sportiva, i programmi di sorveglianza sulla diffusione tra la popolazione dei fattori di rischio per malattie croniche e la prescrizione controllata dell'attività fisica nei pazienti a rischio rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) della prevenzione.

Le Parti si impegnano a promuovere interventi destinati alla popolazione e finalizzati a promuovere l'attività motoria e sportiva nelle persone di ogni fascia di età, anche in presenza di patologie croniche stabilizzate. Gli interventi destinati alla popolazione e finalizzati a promuovere l'attività motoria e sportiva devono essere orientati ad aumentare la capacità dei cittadini di comprendere e controllare i fattori di rischio, nonché a ridurre o a rimuovere, attraverso l'adozione di politiche favorevoli alla salute, i fattori ostacolanti la pratica di una regolare attività fisica.

Con la presente intesa le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto di collaborazione volto alla ideazione e realizzazione di progetti relativi ai NCd e in particolare alle persone affette da diabete e obesità. L'iniziativa prevede l'individuazione di obiettivi, priorità, modalità, tempi e risorse per una corretta pianificazione degli interventi di analisi e valutazione.

Il presente Protocollo è anche finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura dell'attività motoria, dell'esercizio fisico e dell'attività motoria come elemento in grado di migliorare la salute.

ART. 3 Attività delle Parti

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano risorse specifiche da impiegare e assumono iniziative coordinate ed efficaci, nonché definiscono i criteri e le modalità operative per la realizzazione degli interventi sui settori individuati.

Le Parti s'impegnano a:

- adottare successivi atti o accordi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo;
- condividere l'accesso ai dati e ai risultati derivanti dall'esecuzione del progetto che si andrà a realizzare;
- concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un'adeguata informazione ai cittadini e agli operatori sportivi per la piena comprensione dello stesso;

- inserire adeguati programmi formativi degli operatori nell'ambito della programmazione, al fine di assicurare la diffusione della cultura della pratica sportiva come coadiuvante nei percorsi riguardanti il diabete e l'obesità.

- organizzare eventi congiunti sul tema dell'attività sportiva, del diabete e dell'obesità.

Le Parti possono procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per svolgere specifiche attività per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa,

Le Parti possono procedere al coinvolgimento, quali partner, altre Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti e di Cittadinanza, Università, Federazioni Sportive, Fondazioni, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico (IRCCS), Parlamento, Ministero della Salute, Ministero dello Sport, ANCI e qualunque altra entità pubblica e privata di rilevanza istituzionale, scientifica, sociale e sportiva a livello nazionale ed internazionale.

ART. 4 Accordi di collaborazione

Le Parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che abbiano competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni oggetto del presente protocollo. Le collaborazioni, di cui al comma precedente, potranno essere definite mediante accordo tra le Parti.

ART. 5 Risorse Finanziarie

Le Parti s'impegnano ad individuare eventuali fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa, attraverso la partecipazione a bandi nazionali, europei, internazionali o a qualsiasi altra modalità e forma di acquisizione di risorse economiche.

ART. 6 Durata e Validità

Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 3 anni, fatta salva la possibilità di successivo rinnovo con il consenso delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

ART. 7 Referenti, coordinatore e comitato scientifico

Ciascuna parte si impegna a indicare i referenti, riservandosi di sostituirli, dandone tempestiva comunicazione alle controparti.

Le Parti si impegnano a nominare un coordinatore per l'implementazione del Protocollo in questione.

Le Parti si impegnano a nominare un comitato scientifico composto da un numero massimo di dieci componenti rappresentativi nell'area della salute, dello sport, del diabete e dell'obesità.

ART. 8 Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

ART. 9 Utilizzo Marchi

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In Particolare, i marchi di proprietà esclusiva delle Parti potranno essere utilizzati solo nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela del diritto di immagine. L'utilizzazione dei marchi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ART. 10 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 11 Trattamento dei dati personali

Il presente Protocollo non ha ad oggetto alcun trattamento di dati personali e particolari a norma del Regolamento UE 2016/679 e, pertanto, le Parti, quali autonomi Titolari del trattamento, confermano di determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Laddove, i progetti tecnico-formativi promossi sulla scorta del presente Protocollo, abbiano ad oggetto e/o comunque prevedano il trattamento di dati personali, le Parti disciplineranno modalità e termini del trattamento nonché lo specifico ruolo rivestito dalle stesse, anche ai fini di eventuali ipotesi di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

INTERGRUPPI PARLAMENTARI

UNC

FNOFI

ANIAD

ART. 13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo si fa riferimento alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma 28 Giugno 2023

I Presidenti degli 'Intergruppi Parlamentari

Sen. Daniela Sbrollini e Sen. Guido Liris

Il Presidente di UNC

Dott. Giorgio Berloff

Il Presidente FNOFI

Dott. Piero Ferrante

Il Presidente ANIAD

Dott. Marcello Grussu
